

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Operativa Municipi - Ambito 3

OGGETTO

Avvio della procedura e approvazione dell'Avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground di viale Stelvio 38 (Municipio 9), mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento comunale - Disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal consiglio comunale nella seduta del 20.05.2019.

Il presente atto non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Notarianni Antonio - Direzione Operativa Municipi - Ambito 3*

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 3)

VISTO

- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento dei Municipi;
- ✓ Il vigente Regolamento comunale - Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni Urbani;
- ✓ La deliberazione n. 27 del 09/11/2023 del Consiglio del Municipio 9 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026 del Municipio 9. Immediatamente eseguibile.";
- ✓ La deliberazione di Giunta di Municipio 9 n. 58 del 18/04/2024 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per l'indizione di un Avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground sito in viale Stelvio 38 (Municipio 9), mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.05.2019. Il presente atto non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.";

PRESUPPOSTO

- il Comune di Milano con deliberazione n. 15 del 20 maggio 2019 del Consiglio comunale ha approvato il "Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani";
- l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento appena richiamato, promuove la "cura condivisa dei beni comuni" da parte dei "cittadini attivi", mediante l'attivazione di "accordi di collaborazione" finalizzati alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

CONSIDERATO CHE

- nel mese di aprile 2024, i proponenti del patto in collaborazione in oggetto hanno presentato all'Amministrazione comunale richiesta di stipula di un accordo articolato su due pilastri:
 - costituzione di spazi belli e sicuri;
 - sviluppo della socialità e senso della comunità.
- e 3 ambiti di intervento:
 - Intervento di manutenzione e verifica costante dello stato dell'area e delle strutture presenti,
 - Interventi di animazione territoriale, educazione e inclusione sociale;
 - Interventi di sviluppo di comunità.
- la sottoscrizione di un nuovo patto risulta coerente con le competenze e gli obiettivi del Municipio 9 considerata l'avvenuta riqualificazione dell'area verde in oggetto e l'esito positivo delle attività di animazione sulla cittadinanza e i proponenti;
- la sottoscrizione di detto Patto di collaborazione deve essere preceduto dalla raccolta di manifestazioni di interesse alla cura e gestione del playground di viale Stelvio 38 (Municipio 9) previa pubblicazione di

Avviso Pubblico;

- ai sensi del Regolamento per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani, l'area non sarà utilizzata in uso esclusivo dai sottoscrittori del patto, dunque non prevede corrispettivo di alcun genere alla condizione che lo spazio sia destinato ad attività dirette al vantaggio della cittadinanza e senza fini di lucro;
- la durata del patto di collaborazione originato dall'Avviso pubblico che sarà pubblicato sarà di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione fatta salva la possibilità del Comune di richiedere la restituzione dell'area in qualsiasi momento qualora la stessa sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche;
- la programmazione e realizzazione di iniziative, manifestazioni e qualunque altra iniziativa rimarrà dovrà essere condivisa e comunicata al Municipio 9 e che quest'ultimo svolgerà attività di monitoraggio sul rispetto e implementazione delle previsioni contenute nel patto di collaborazione.

RITENUTO CHE

per le motivazioni sopra riportate e nel rispetto del Regolamento comunale - Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni Urbani, si deve procedere all'approvazione dello schema - e alla sua successiva pubblicazione - dell'Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e della documentazione allegata all'Avviso stesso.

DETERMINA

1. di approvare l'avvio della procedura e dello schema di Avviso pubblico - e dei relativi allegati - allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del Regolamento comunale - Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni Urbani approvato dal C.C. con deliberazione n. 15 del 20 maggio 2019, per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground di viale Stelvio 38 (Municipio 9) mediante patto di collaborazione ;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi di legge.

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 3)
Isabella Menichini (Dirigente Adottante)



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

AVVISO

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CURA E LA GESTIONE DEL PLAYGROUND SITO IN VIALE STELVIO 38 (MUNICIPIO 9) MEDIANTE PATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA, ALLA GESTIONE CONDIVISA E ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 20.05.2019.

PREMESSO CHE

Il Municipio 9 del Comune di Milano, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale - Disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2019), promuove la cura e la gestione condivisa di locali, ambienti e spazi urbani da parte dei "cittadini attivi", mediante l'attivazione di patti di collaborazione, secondo gli indirizzi del citato Regolamento.

Con questo obiettivo, il presente Avviso, predisposto secondo le linee guida approvate con deliberazione di Giunta di Municipio 9 n. 58 del 18.04.2024, propone all'attenzione dei soggetti sotto indicati, la possibilità di presentare proposte e progetti di cura e gestione del playground sito in viale Stelvio 38, da valutare e integrare con la proposta di sottoscrizione di Patto di collaborazione già presentata ed avente le seguenti linee di azione principali: *proporre nell'area interessata interventi di manutenzione e verifica dello stato dei luoghi e delle strutture presenti, interventi di animazione territoriale, educazione e inclusione sociale e interventi di sviluppo di comunità.*

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premesse, oggetto e finalità

Il playground sito in viale Stelvio 38 - come da planimetria allegata al presente avviso (ALLEGATO B), è un'area che tra il 2020 ed il 2023 è stata oggetto di interventi di rinnovamento e ammodernamento, in particolare si è proceduto al rinnovamento del campo da basket, alla sostituzione pavimentazione, alla sistemazione arredi e strutture permanenti, alla verniciatura del campo e mantenimento dell'area congiuntamente all'organizzazione di attività sportive e di socializzazione, inclusione e aggregazione.

Con il presente Avviso il Municipio 9 intende individuare tra la "cittadinanza attiva" soggetti interessati alla stipula di un Patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa playground sito in viale Stelvio 38 ad integrazione e completamento della proposta di Patto di collaborazione sopra richiamata.

Le finalità previste sono quelle indicate dal regolamento comunale citato nel titolo a cui, nello specifico, si aggiungono:

- promozione della socialità e l'inclusione attraverso un programma di attività culturali, ludico-ricreative e formative dirette ad un pubblico eterogeneo per età;
- salvaguardare l'ambiente, favorire processi di sostenibilità e cura degli spazi comuni;
- favorire l'aggregazione attraverso proposte di attività sportive, in particolare basket (pallacanestro);
- promuovere lo studio e l'organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni rivolte alla popolazione.

Attraverso il presente Avviso il Municipio 9 intende ricercare soggetti che propongano attività che, lo stesso Municipio, andrà - compatibilmente con quanto inviato - con la proposta di Patto di collaborazione richiamata poco sopra.

2. Partecipanti e requisiti di ammissione



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione del playground di viale Stelvio 38, è aperta a tutti i cittadini attivi, secondo i principi e gli indirizzi del Regolamento comunale citato nel titolo e allegato al presente avviso (ALLEGATO C).

Possono presentare proposte: Associazioni del Terzo settore, Comitati, Associazioni e gruppi anche informali di cittadini, cittadini singoli, persone giuridiche profit e non profit (a titolo di esempio fondazioni, professionisti e società).

Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni:

- i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Milano;
- i soggetti che siano inadempienti rispetto agli obblighi previsti da altri patti di collaborazione già stipulati con il Municipio 9.

La proposta non deve essere in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Milano e non deve dare luogo ad attività:

- di propaganda politica, sindacale e/o religiosa;
- di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia);
- di presidio dell'ordine pubblico.

3. Proposte progettuali

I soggetti individuati dal precedente punto 2, possono presentare proposte progettuali e di gestione del playground di viale Stelvio 38 che siano in linea con le finalità individuate nel precedente punto 1 e con il Regolamento in titolo.

Possono essere presentate proposte anche in altri ambiti (a titolo esemplificativo non esaustivo: educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell'inclusione, dell'integrazione culturale e della coesione sociale, ecc.) che saranno, in linea di massima accolte e armonizzate le une con le altre con i promotori.

La proposta progettuale dovrà essere corredata da un piano di fattibilità e sostenibilità tecnico economica.

4. Durata del Patto di collaborazione

La durata delle attività oggetto del Patto di collaborazione per la cura e la gestione del playground di viale Stelvio 38 non supererà i 36 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso Patto.

5. Attuazione degli interventi, monitoraggio e collaborazione

Il Municipio 9 svolgerà attività di monitoraggio dell'attuazione e del rispetto delle prescrizioni contenute nel Patto di collaborazione nel corso dell'intero periodo di validità dello stesso.

I sottoscrittori del Patto di collaborazione si impegnano a condividere con il Municipio 9 la programmazione delle attività, la calendarizzazione degli interventi e a collaborare per la realizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni nell'area in oggetto.

6. Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali

La proposta progettuale redatta su carta semplice, sottoscritta con firma autografa e leggibile del promotore/promotrice o del legale rappresentante, corredata da fotocopia fronte e retro di un documento di identificazione, dovrà essere trasmesso al Municipio 9 esclusivamente via PEC all'indirizzo:



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

municipio9@pec.comune.milano.it

entro e non oltre le ore 11:00 del giorno mercoledì 8 maggio 2024

con il seguente oggetto

AVVISO PATTO DI COLLABORAZIONE VIALE STELVIO 38

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine stabilito sopra indicato

Alla proposta progettuale dovrà essere allegata una relazione illustrativa dettagliata delle finalità di interesse generale perseguite, delle attività previste, delle condizioni di fattibilità e sostenibilità operativa ed economica.

7. Responsabile del procedimento.

Dott. Antonio Notarianni – Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi del Comune di Milano – Ambito di Coordinamento 2 – Municipio 9 – Posizione Organizzativa, Via Guerzoni n. 38 – Milano.

8. Per informazioni.

Comune di Milano – Area Municipio 9, Via Guerzoni n. 38 – Milano.

Indirizzo mail: municipio9@pec.comune.milano.it

9. Trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i. e Regolamento UE 2016/679 e s. m. e i. e il D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018), i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Milano esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Titolare del trattamento è il Comune di Milano.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il presente avviso viene pubblicato:

- all'Albo del Comune di Milano
- sul sito internet del Comune di Milano

Allegati

ALLEGATO A – Domanda di partecipazione.

ALLEGATO B – Planimetria.

ALLEGATO C – Regolamento comunale "Disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani".

Il Direttore Ambito Operativo 3 – Municipio 9
Isabella Menichini
(firmato digitalmente)

Allegato A - Domanda di partecipazione

COMUNE DI MILANO
Direzione Servizi Civici e Municipi
Area Municipi - Ambito Coordinamento 3
Municipio 9

PROPOSTA GESTIONALE PROPEDEUTICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA GESTIONE DEL PLAYGROUND DI VIALE STELVIO 38

La sottoscritta/Il sottoscritto:

Nome	
Cognome	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
in qualità di	
del/della (denominazione e ragione sociale)	
Sede legale	
Codice fiscale	
Partiva IVA	
Indirizzo di residenza	
Telefono	
E-mail	
Indirizzo PEC	

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per la cura e la gestione del playground di viale Stelvio 38 mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento Comunale che disciplina la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale in data 20 maggio 2019

A tal fine, **DICHIARA** che la proposta progettuale rientra in uno o più dei seguenti ambiti:

<input type="checkbox"/> 1	Riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambiente urbano
[Descrivere le attività previste relative a: presidio, cura, manutenzione ordinaria, ripulitura dell'area e del verde esistente nel Giardino]	
<input type="checkbox"/> 2	Altri ambiti, quali, a titolo esemplificativo: educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell'inclusione, dell'integrazione culturale e della coesione sociale, ecc.
[Descrivere l'ambito oggetto della proposta]	
<input type="checkbox"/> 3	Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, utili a finanziare le attività manutentive del Giardino delle Culture, stimabili in circa 5.000 euro all'anno;
<ul style="list-style-type: none"> - di essere disponibile a fornire un contributo alle attività manutentive del Giardino delle Culture per un importo indicativo pari a euro. 	

DICHIARA INOLTRE

- ❖ di aver preso visione dell'avviso e delle condizioni in esso riportate;
- ❖ di non trovarsi in condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ❖ di non dare luogo ad attività:
 - di propaganda politica, sindacale e/o religiosa
 - di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia)
 - di presidio dell'ordine pubblico;
- ❖ di non essere nella condizione di inadempienza rispetto agli obblighi previsti da altri patti di collaborazione precedentemente stipulati con il Municipio 9;
- ❖ di essere consapevole che la presente proposta non vincola né il/la proponente né il Municipio in quanto gli impegni delle parti saranno formalmente assunti solo in caso di firma del patto di collaborazione i cui contenuti saranno definiti a seguito dell'istruttoria che sarà avviata dagli uffici del Municipio.

Luogo e data _____

FIRMA DEL/DELLA PROPONENTE

Allega, congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR 2016/679) si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Milano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it.

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative volte alla sottoscrizione di un patto di collaborazione con il Municipio 9 per la cura e la gestione del del playground di viale Stelvio 38. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare dall'art. 6 - par. 1 lett. e) - e dall'art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza e per le finalità previste dalla normativa in materia, in particolare dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano e dal Regolamento degli orti del Municipio 9.

Tipologie dei dati trattati

Il procedimento di cui all'ambito di riferimento prevede la raccolta di dati personali anagrafici e identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero carta di identità, e-mail, telefono) e di tutti i dati personali necessari alla partecipazione alla procedura in parola.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. Il Titolare e i Responsabili adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati finalizzato al presente procedimento è obbligatorio e il mancato conferimento preclude la possibilità di trattazione della richiesta stessa.

Comunicazione e diffusione

I dati personali non sono comunicati a terzi, salvo che tale operazione sia necessaria per adempiere a disposizioni normative in materia. I dati personali non sono oggetto di diffusione.

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo necessario all'espletamento del procedimento di cui trattasi e, in ogni caso, per il tempo previsto dalle disposizioni interne (Manuale GED) in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.

Trasferimento dati verso paese terzi

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o a organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta al:

Comune di Milano in qualità di Titolare, Piazza della Scala n. 2, - 20100 Milano ai seguenti indirizzi e-mail municipio9@pec.comune.milano.it - M.Municipio9@comune.milano.it

oppure

- Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - "DPO"): dpo@Comune.Milano.it

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



Scala 1:589

Data: 17/4/2024

R3 TREES



REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA,
ALLA GESTIONE CONDIVISA E ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 maggio 2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 –Ambiti di collaborazione

Articolo 6 - Ambiti di responsabilità

Articolo 7 – Patto di collaborazione

Articolo 8 –Durata della collaborazione

Articolo 9 – Condizioni relative alle attività di rigenerazione

Articolo 10 – Monitoraggio della collaborazione

Articolo 11 – Procedimento di formazione del patto di collaborazione

Articolo 12 – Recesso e risoluzione

Articolo 13 – Assistenza amministrativa formativa e tecnica

Articolo 14 – Copertura assicurativa

Articolo 15 – Sovvenzioni contributi e autofinanziamento

Articolo 16 – Donazioni e sponsorizzazioni

Articolo 17 - Trasparenza e attività di divulgazione

Articolo 18 - Collaborazioni in atto

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e il Comune di Milano per l'amministrazione condivisa, cioè la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione, dei beni comuni urbani. La promozione della cittadinanza attiva, in attuazione degli articoli 118 comma 5 e 117 comma 6 della Costituzione, e dell'art. 3 num. 5 del d. lgs. n. 267 del 2000, è riconosciuta quale funzione istituzionale dell'ente.

Articolo 2 – Definizioni

- a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini;
- b) amministrazione condivisa dei beni comuni: attività di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, per la fruizione collettiva, in collaborazione con la Civica Amministrazione. L'amministrazione condivisa dei beni comuni è promossa dalla libera iniziativa dei cittadini attivi e dalla civica amministrazione;
- c) cittadini attivi: tutti i soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e senza spendita del nome, svolgono attività in favore della comunità e dell'interesse generale;
- d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, diretta a realizzare un intervento di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- e) patto di collaborazione: accordo in forma scritta mediante il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché modalità gestionali degli interventi di cui alla lettera precedente;
- f) cura: attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione beni comuni urbani, di proprietà della Civica Amministrazione; i cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall'ordinamento e secondo regole condivise con la civica amministrazione. In tal senso l'amministrazione condivisa si applica anche ai beni confiscati alla mafia per le finalità e con le modalità dettate dalla normativa specifica.

La cura può essere occasionale o periodica; di norma la cura non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate dalla Civica Amministrazione bensì essere integrativa, complementare e migliorativa dei livelli di qualità perseguiti dalla Civica Amministrazione.

- g) gestione condivisa: programma di attività di valorizzazione dei beni comuni urbani; di norma ha carattere periodico;
- h) rigenerazione: programma di interventi volti alla tutela di un bene comune, o di parti di esso, che agisce sulla consistenza materiale del bene, allo scopo di riportarlo alla funzionalità originaria, di migliorare il profilo della funzionalità originaria. Il programma può essere integrato da una proposta di cura continuativa o gestione condivisa.

Articolo 3 - Principi generali

1. sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità territoriali;
2. autonomia civica: il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l'esercizio effettivo;
3. sussidiarietà verticale: la gestione dei rapporti di collaborazione tra Comune e i cittadini attivi è attribuita di norma ai Municipi quali organi esponenziali del territorio;
4. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza e controllo, nonché gli obblighi dedotti nel patto di collaborazione, il Comune, i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di comuni finalità di interesse generale; nella gestione delle attività di collaborazione, i cittadini attivi agiscono con piena autonomia.
5. solidarietà e responsabilità: il Comune e i cittadini attivi cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un patto di collaborazione, che stabilisce le condizioni e modalità alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza e disciplina i rispettivi profili di responsabilità;
6. universalità e trasparenza: il Comune e i cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa;
7. fruizione collettiva: la gestione del bene comune deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
8. valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità: la collaborazione tra il Comune e i cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità.
9. adeguatezza e differenziazione: gli accordi di collaborazione sono proporzionati alla natura e complessità delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e sono differenziati a seconda della tipologia di bene comune, degli ambiti sociali al cui benessere sono funzionali, degli assetti patrimoniali ed economici eventualmente coinvolti;
10. sostenibilità: il Comune e i cittadini attivi verificano, con cadenza periodica determinata nel patto di collaborazione, che lo svolgersi delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale specificamente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future;
11. informalità: il Comune interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni e commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, necessari a dare svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione;
12. sussidi e agevolazioni: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene indipendentemente i costi relativi alle proprie attività. sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dal presente regolamento.
13. deflazione del contenzioso: il Comune e i cittadini attivi favoriscono la conciliazione bonaria delle controversie dipendenti dai patti di collaborazione, nelle forme ammesse dall'ordinamento.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti. Nel caso di cittadini minorenni, la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.

Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extratributarie del Comune di Milano.

2. Nel caso la partecipazione dei cittadini attivi avvenga mediante organizzazioni informali, il cittadino che sottoscrive il patto di collaborazione deve dare atto di agire in rappresentanza di tale organizzazione iscrivendo la propria organizzazione all'albo delle organizzazioni informali e della cittadinanza attiva istituito dalla Civica Amministrazione.

3. È ammessa la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani anche

- a) per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità, come misura attuativa della "sospensione del procedimento penale con messa alla prova", che per le ulteriori fattispecie penali ammesse dall'ordinamento;
- b) come parte di misura alternativa alla detenzione o come parte del percorso trattamentale durante la pena detentiva,
- c) per lo svolgimento di attività di volontariato da parte di persone detenute in regime di art.21 della legge sull'Ordinamento Penitenziario,

secondo le modalità previste dalla specifica normativa in materia.

4. Nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani la Civica Amministrazione può impiegare, secondo modalità concordate nei patti di collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.

Articolo 5 – Ambiti di collaborazione

Le proposte di collaborazione possono svilupparsi negli ambiti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell'inclusione, dell'integrazione culturale e della coesione sociale;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione del contrasto allo spreco alimentare, cultura dello sport e del benessere;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambiente urbano;
- promozione partecipazione politica e civica, della corretta informazione, del pieno accesso agli atti della pubblica amministrazione, della gestione e valorizzazione dei "dati aperti";
- inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, sotto occupati e delle persone svantaggiate;

- promozione della cultura della sharing economy, del mecenatismo finalizzato all'interesse pubblico; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- promozione della cultura della legalità;

Articolo 6 – Ambiti di responsabilità

I cittadini attivi realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l'attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):

- a) custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
- b) regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli interventi alle regole dell'arte;
- c) conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;
- d) sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
- e) sicurezza dei cittadini attivi impegnati nelle attività di rigenerazione, rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ad esempio negli interventi riguardanti edifici scolastici;
- f) sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
- g) protezione dei dati e della privacy;
- h) smaltimento dei rifiuti.

Articolo 7 – Patto di collaborazione

1. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l'uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse. Non è ammesso il rinnovo del patto di collaborazione.

2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.

4. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, e gli effetti attesi dal patto;
- c) le azioni di cura, gestione rigenerazione, ed il loro programma di massima;
- d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- f) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

- h) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza e agli ambiti descritti nell'art. 6;
- i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 14 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- j) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Milano dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- k) le forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione comunale;
- l) le misure di monitoraggio e pubblicità del patto;
- m) eventuale supporto tecnico del personale comunale competente, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'eventuale applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
- n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- o) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- p) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 8 – Durata della collaborazione

La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale, non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione dell'onere richiesto per gli interventi necessari alla rigenerazione e gestione condivisa del bene in oggetto.

Articolo 9 - Condizioni relative alle attività di rigenerazione

I cittadini attivi, con la proposta di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale e alle attività previste, possono proporre e realizzare interventi di manutenzione ordinaria il cui valore non può eccedere il valore di 100.000 Euro. La proposta deve essere corredata da un piano di fattibilità e sostenibilità tecnico economica attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie; essa può prevedere forme di cura e gestione condivisa. Lo sviluppo progettuale è effettuato da soggetti esterni alla Civica Amministrazione, in possesso di idoneo titolo professionale; i progetti devono acquisire il nulla osta degli organi tecnici della Civica Amministrazione.

L'esecuzione degli interventi di rigenerazione può essere effettuata esclusivamente da soggetti professionali, in possesso dei medesimi requisiti richiesti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), iscritti nella "white list" della Prefettura (di cui al D.P.C.M. 24.11.2016), nel rispetto delle normative in materia edilizia e previo rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, se necessario ai sensi degli artt. 6, lett a) e 8 del D.P.R. n. 380/2011.

I cittadini attivi possono partecipare alla rigenerazione con interventi rientranti nelle abilità e nella diligenza ordinarie, sotto la direzione del responsabile del cantiere.

Gli interventi realizzati sono acquisiti al patrimonio comunale mediante accessione senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Nel caso la proposta di rigenerazione riguardi un bene non appartenente al Demanio comunale, si adotta la presente disciplina in quanto applicabile e compatibile con le condizioni eventualmente richieste dal soggetto titolare del bene messo a disposizione.

Articolo 10 – Monitoraggio della collaborazione

I patti di collaborazione regolano le attività di monitoraggio e controllo delle attività, allo scopo di valutare in corso d'opera l'attualità dell'interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi, risultati, la sostenibilità, e per individuare possibilità di miglioramento.

Il patto di collaborazione prevede di norma, e nella misura in cui l'attività lo richiede, un piano di valutazione delle responsabilità, redatto di concerto tra l'Amministrazione e i promotori, con l'indicazione delle misure da osservare per il buon esito della collaborazione. Il piano deve essere posto a conoscenza di tutti coloro che partecipano alle attività e deve essere periodicamente aggiornato nell'ambito delle attività di monitoraggio. A prevenzione di ogni criticità è attivata una tempestiva ed esauriente informazione reciproca.

Il patto di collaborazione prevede inoltre le modalità di documentazione delle attività realizzate, di periodica valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso il sito comunale di cui all'art. 17

L'elenco dei patti sottoscritti è pubblicato da parte della Direzione competente per i processi di partecipazione sul sito istituzionale dell'ente, in una sezione apposita, per non meno di 365 giorni solari.

Articolo 11 – Procedimento di formazione del patto di collaborazione

La Direzione competente per i processi di partecipazione coordina le attività dei Municipi in modo da garantire l'uniforme applicazione del presente Regolamento. A questi fini essa si avvale della collaborazione degli organi amministrativi dei Municipi e delle Direzioni tecniche richieste dalle esigenze istruttorie.

Il provvedimento che conduce alla sottoscrizione dei patti di collaborazione è articolato nelle fasi seguenti:

1) sollecitazione delle manifestazioni di interesse mediante avvisi periodici:

a) l'Amministrazione invita i cittadini attivi ad avanzare proposte di collaborazione mediante periodici avvisi pubblici recanti un elenco di beni comuni urbani identificati, approvato dalla Giunta Comunale per i beni assegnati alle Direzioni dell'Amministrazione centrale o dalle Giunte Municipali per i beni assegnati ai Municipi;

b) di norma la ricezione delle proposte si conclude dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, salva diversa previsione dell'avviso in relazione alla complessità dell'intervento; gli avvisi sono esposti sul sito istituzionale dell'ente, in una sezione apposita, e possono essere pubblicati anche in forma aggregata (ad esempio esponendo le liste di più Municipi);

2) ricezione delle manifestazioni di interesse:

a) i cittadini attivi possono avanzare proposte relative a beni comuni non iscritti negli elenchi elaborati dalla civica amministrazione in ogni momento; la proposta deve identificare con chiarezza il bene in oggetto e presentare una relazione illustrativa del bene stesso, delle finalità, delle attività di cura programmabili e delle condizioni di fattibilità e di sostenibilità operativa ed economica, proporzionata all'intervento proposto.

Le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi sono sottoposte alla verifica, ad opera della Direzione competente per i processi di partecipazione, con la collaborazione dei Municipi e delle direzioni tecniche necessarie, e di concerto con i promotori, delle seguenti condizioni:

- che i promotori non versino in alcuna delle condizioni ostative indicate all'art. 4;
- che i siti indicati risultino effettivamente e durevolmente disponibili ovvero non siano già interessati, se di proprietà comunale, da programmi di valorizzazione economica o da interventi di altro tipo;
- che la proposta che arrechi un concreto miglioramento alla fruizione pubblica del bene che ne è oggetto;
- che la proposta possieda ragionevoli requisiti di fattibilità tecnica, economica e di sostenibilità, in ordine alle finalità generali perseguite, alle risorse concrete disponibili e necessarie;
- che la proposta non sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Milano e non dia luogo ad attività
 - di propaganda politica, sindacale e/o religiosa;
 - di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia);
 - di presidio dell'ordine pubblico.

In fase istruttoria le proposte dei cittadini attivi possono essere rifiutate motivatamente entro 60 giorni dalla data di ricezione attestata dal Protocollo generale, solo a seguito di un tentativo di mediazione tra la Civica Amministrazione e il proponente che abbia dato esito negativo.

3) Inserimento dei beni comuni identificati dai cittadini attivi negli avvisi periodici di cui al punto 1):

le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi e risultate idonee a seguito delle verifiche descritte, confluiscono nel primo avviso periodico disponibile, allo scopo di prevenire successivi contrasti tra i cittadini e promuovere sinergie nell'ambito del territorio.

Nel caso che lo stesso bene sia oggetto di plurime proposte, sarà effettuato un tentativo di armonizzarle, di concerto con i promotori.

4) La redazione e stipula del patto di collaborazione:

la stipula del patto di collaborazione è preceduta da una fase istruttoria, necessaria ad acquisire le necessarie intese e autorizzazioni, e a stabilire di concerto con i proponenti le condizioni definitive del patto di collaborazione. La stipula dei patti di collaborazione è attribuita di norma ai dirigenti titolari dei beni loro assegnati o alla Direzione competente per i processi di partecipazione in tutti gli altri casi. Ove l'iniziativa sul bene sia promossa dal Municipio, il patto è firmato anche dal relativo dirigente. La stipula del patto interviene solo a seguito di un provvedimento dirigenziale di approvazione dello schema di accordo.

Articolo 12 – Recesso e risoluzione

È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, la Civica Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

Articolo 13 – Assistenza amministrativa, formativa e tecnica

La Civica Amministrazione, con il coordinamento della Direzione competente per i processi di partecipazione e la collaborazione delle Direzioni competenti per materia, dedica ai cittadini attivi e al pubblico appositi interventi di formazione negli ambiti in cui si sviluppano le attività dei proponenti e nelle responsabilità connesse.

In via temporanea la Civica Amministrazione può affiancare personale interno a sostegno delle attività previste dai patti di collaborazione, nell'ambito dell'orario di servizio.

Per la realizzazione della collaborazione la Civica Amministrazione può assegnare ai cittadini attivi, in via temporanea o prolungata, beni strumentali di qualunque genere, (ad es. strumenti informatici, presidi antinfortunistici, articoli per la cura del verde) in comodato, alle condizioni stabilite nel patto di collaborazione.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

Qualora non ne fossero provvisti, la Civica Amministrazione può attivare a vantaggio dei cittadini attivi, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, idonee tutele assicurative nei rami malattia, infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto di patto di collaborazione.

Articolo 15 – Sovvenzioni e autofinanziamento

A scopo di autofinanziamento sono consentite attività ad offerta libera o commerciali, purché non prevalenti sulle attività previste dai patti di collaborazione; tali attività restano subordinate alle disposizioni dei regolamenti pertinenti per materia. Nessuna contribuzione o rimborso potrà essere erogato dall'Amministrazione Comunale a fronte della sottoscrizione del patto di collaborazione.

Articolo 16 – Donazioni e sponsorizzazioni

Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all'Amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione.

Le donazioni possono essere modalizzate, e le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione.

Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.

Articolo 17- Trasparenza e attività di divulgazione

Ogni vicenda relativa alle proposte, dalla loro presentazione al patto di collaborazione, e la successiva gestione delle attività, è documentata con la pubblicazione di notizie e materiali documentali, concordata fra i sottoscrittori, sul sito istituzionale dell'ente in una sezione apposita, caso per caso e con tempestività, ivi compresi gli aspetti economici di ogni tipo. I patti di collaborazione non possono contenere condizioni restrittive in tema di trasparenza.

La Civica Amministrazione cura la periodica pubblicazione sul sito istituzionale, di norma a cadenza annuale, di un rapporto illustrativo delle attività svolte, delle dinamiche generate sul piano del community building, dell'impatto sulla cittadinanza rilevato con indagini sociologiche e di customer satisfaction, e delle prospettive di sviluppo individuabili nel contesto urbano.

Tutti i prodotti editoriali realizzati e distribuiti dai sottoscrittori del patto per divulgarne le attività recano il logo del Comune di Milano.

La Civica Amministrazione, salvo diverse disposizioni nei patti di collaborazione, effettua le attività di comunicazione necessarie alla pubblicizzazione locale e generale delle collaborazioni.

Articolo 18- Collaborazioni in atto

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno proseguire senza soluzione di continuità, previo adeguamento dei relativi accordi alle presenti disposizioni.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

GIUNTA DI MUNICIPIO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 58 DEL 18/04/2024

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI
AREA MUNICIPI
AMBITO 3
MUNICIPIO 9

Proposta nr. 756

Oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per l'indizione di un Avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground sito in viale Stelvio 38 (Municipio 9), mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.05.2019. Il presente atto non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto, del mese di aprile alle ore 12.30 nella sede del Municipio 9 si è riunita la Giunta Municipale

Si dà atto che risultano presenti i seguenti nr. 3 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
ANITA PIROVANO	PRESIDENTE DI MUNICIPIO	SI	MARIO ESPOSITO	ASSESSORE	NO
TIZIANA ELLI	ASSESSORE	SI	MIRKO MAZZALI	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza la Presidente del Municipio Anita Pirovano

Partecipano all'adunanza: il Direttore Operativo Ambito 3 Isabella Menichini e il Funzionario Antonio Notarianni

La Presidente

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto: Vista la proposta della Presidente Pirovano e dell' Assessore Mazzali in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione.

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 42 c. 1 del Regolamento dei Municipi

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime dei suoi componenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42 comma 6 del Regolamento dei Municipi.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per l'indizione di un Avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground sito in viale Stelvio 38 (Municipio 9), mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.05.2019.

Il presente atto non comporta spesa.

Immediatamente eseguibile.

Il Direttore Operativo Ambito 3
Municipio 9
Isabella Menichini
firmato digitalmente*

La Presidente del Municipio
Anita Pirovano
firmato digitalmente*

Assessore alla Sicurezza, Coesione sociale, Commercio di prossimità, Politiche per il lavoro, Partecipazione, Demanio e spazi a usi diversi.
Mirko Mazzali
firmato digitalmente*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- il Comune di Milano con deliberazione n. 15 del 20 maggio 2019 del Consiglio comunale ha approvato il “Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani”;
- l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento appena richiamato, promuove la “cura condivisa dei beni comuni” da parte dei “cittadini attivi”, mediante l'attivazione di “accordi di collaborazione” finalizzati alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Premesso altresì che:

- nel DUP 2024-2026, approvato con deliberazione n. 27 del 9 novembre 2023 dal Consiglio di Municipio 9, il tema della valorizzazione delle attività e del ruolo delle realtà associative del territorio che, grazie alla preziosa attività – non solo statutaria, ma considerate anche le ulteriori ricadute sul tessuto sociale, urbano, economico e culturale – riescono a offrire momenti di aggregazione e svago, ma anche cultura e conoscenza a tutte le fasce di popolazione, strutturando un'offerta di attività che va al di là dei periodi di grande movimento cittadino, ma si concentra anche sui periodi in cui la città di svuota e stare in compagnia o semplicemente fuori casa diventa più difficile, con pesanti ricadute sui soggetti deboli;
- “Slums Dunk” ODV, con sede legale in Via Federico Confalonieri 3 (20154 Milano) C.F. 97707040156, ha presentato una proposta di sottoscrizione di Patto di collaborazione per il *playground* di viale Stelvio 38 (atti PG. 218024 del 16.04.2024);
- “Slums Dunk” ODV opera dal 2014 attraverso la pallacanestro, quale linguaggio comune, in contesti di estrema povertà e vulnerabilità come le baraccopoli di Kenya Zambia e Cambogia. Queste attività di inclusione attraverso lo sport di grande successo all'estero, sono state proposte anche sul territorio milanese che, a fianco di ricchezza e diversità culturali, ancora non ha raggiunto la piena integrazione e è carente di spazi sicuri, belli e stimolanti in cui i giovani possono ritrovarsi;
- la proposta si configura quale naturale continuazione dell'accordo di cura del verde pubblico sottoscritto con il Comune di Milano grazie al quale è stato realizzato un campo da basket mediante: rinnovamento del *playground*, sostituzione pavimentazione, sistemazione arredi e strutture permanenti, verniciatura del campo e mantenimento dell'area per il periodo 2020/2023;
- la proposta si articola su due pilastri:
 - o costituzione di spazi belli e sicuri;
 - o sviluppo della socialità e senso della comunità.

Tali pilastri si sviluppano su 3 ambiti di intervento:

- o Intervento di manutenzione e verifica costante dello stato dell'area e delle strutture presenti;
- o Interventi di animazione territoriale, educazione e inclusione sociale;
- o Interventi di sviluppo di comunità.

Considerato che:

- la sottoscrizione di un nuovo Patto risulta coerente con le competenze e gli obiettivi del Municipio 9 considerata l'avvenuta riqualificazione dell'area verde in oggetto e l'esito positivo delle attività di animazione sulla cittadinanza e le associazioni coinvolte;
- la conclusione di un nuovo Patto di collaborazione per l'area in oggetto dovrà essere preceduto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico saranno raccolte proposte e progetti di gestione aventi le seguenti finalità:
 - o promozione della socialità e l'inclusione attraverso un programma di attività culturali, ludico-ricreative e formative dirette ad un pubblico eterogeneo per età;
 - o salvaguardare l'ambiente, favorire processi di sostenibilità e cura degli spazi comuni;
 - o favorire l'aggregazione attraverso proposte di attività sportive, in particolare basket (pallacanestro);
 - o promuovere lo studio e l'organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni rivolte alla popolazione;



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

- ai sensi del Regolamento per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani, l'area non sarà utilizzata in uso esclusivo dai sottoscrittori del patto, dunque non prevede corrispettivo di alcun genere alla condizione che lo spazio sia destinato ad attività dirette al vantaggio della cittadinanza e senza fini di lucro;
- la durata del patto di collaborazione originato dall'Avviso pubblico che sarà pubblicato sarà di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione fatta salva la possibilità del Comune di richiedere la restituzione dell'area in qualsiasi momento qualora la stessa sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

Rilevato che:

sussistono gli estremi di urgenza e, pertanto, si propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 co. 6 del Regolamento dei Municipi al fine di procedere con l'approvazione e successiva pubblicazione dell'Avviso pubblico e degli atti correlati in attuazione a quanto approvato con la presente deliberazione.

Atteso che:

sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di legittimità espressi dal Direttore del Municipio 9 ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Regolamento dei Municipi, allegati alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e i.;
- il vigente lo Statuto del Comune di Milano;
- il vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- il vigente Regolamento comunale disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani;
- la Deliberazione n. 27 del 09/11/2023 del Consiglio del Municipio 9 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026 del Municipio 9. Immediatamente eseguibile.";
- la Deliberazione n. 61 del 3 maggio 2022 di Giunta municipale recante "Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Giunta del Municipio 9 di Milano, approvato ai sensi dell'art. 39 comma 5 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano. Immediatamente eseguibile".

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo per l'indizione dell'Avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground sito in viale Stelvio 38 (Municipio 9), mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.05.2019;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 co. 6 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

AREA MUNICIPI
AMBITO 3
MUNICIPIO 9

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 756 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione delle linee di indirizzo per l'indizione di un Avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground sito in viale Stelvio 38 (Municipio 9), mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.05.2019.
Il presente atto non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visti: l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

- l'art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
- l'art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
- la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 676 del 03/02/2022 contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Servizi Civici e Municipi.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE OPERATIVO AMBITO 3
MUNICIPIO 9

*(firmato digitalmente)**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

AREA MUNICIPI
AMBITO 3
MUNICIPIO 9

PARERE DI LEGITTIMITA'

RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 756 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione delle linee di indirizzo per l'indizione di un Avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cura e la gestione condivisa del playground sito in viale Stelvio 38 (Municipio 9), mediante patto di collaborazione ai sensi del Regolamento comunale - disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.05.2019.

Il presente atto non comporta spesa.

Immediatamente eseguibile.

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visti: - l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

- l'art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi

- l'art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni

- le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 676 del 03/02/2022 contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Servizi Civici e Municipi

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE OPERATIVO AMBITO 3
MUNICIPIO 9

*(firmato digitalmente)**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Municipio 9



Comune di
Milano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9 NR 58 DEL 18/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL FUNZIONARIO DEL
MUNICIPIO 9

Antonio Notarianni
*(firmato digitalmente)**

IL/LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9

Pirovano Anita
*(firmato digitalmente)**

Copia della presente deliberazione, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milano ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento dei Municipi ai signori Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.

IL FUNZIONARIO DEL
MUNICIPIO 9

Antonio Notarianni
*(firmato digitalmente)**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa